



ESTRATTO COMUNE DI CANDIOLO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

Oggetto : VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. AI SENSI DELLA
L.R. 1/2007; APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
PROGRAMMATICO.

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 21,00, nella sala consiglio comunale Via Foscolo n. 4 convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

MOLINO VALTER	ALIBERTI LUCIANO
OSELLA DOMENICO	PORCU MASSIMO
BATTAGLIA DOMENICO	DI BENEDETTO GRAZIANO
ZUCCA PALMIRO	SCHIFANO PASQUALINO
TUBIELLO FRANCESCO	ROLLE' MICHELE
MELINO FIORENZO	LODDO ANDREA
PELLEGRINI GIOVANNA	ADAMO GIOVANNI
AGOSTINI GRAZIANA	DEMICHELIS MARCO
ANGELINO ANNA MARIA	

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i signori:

Zucca, Loddo (GIUSTIFICATI)
Porcu (INGIUSTIFICATO)

Assume la Presidenza il Sig. MOLINO VALTER - Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ravinale Dott.ssa Caterina

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che prima dell'inizio della trattazione del presente argomento esce dall'aula il consigliere Battaglia – presenti 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco prima di procedere con la discussione chiede al Segretario di dare lettura dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio che si riporta:

“ART. 35 – Astensione obbligatoria

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientri in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo”.

Il Consigliere Schifano chiede riunione dei capigruppo e sospensione del Consiglio. Il Sindaco pone in votazione la proposta che il C.C. approva all'unanimità. Si sospende la seduta per dieci minuti.

Alle ore 22,50 il C.C. riprende.

Il Consigliere Rollè precisa che l'art. 78 del T.U. prevede che l'obbligo di astensione non ci sia per i provvedimenti di carattere generale. L'inserimento dell'immobile del fratello non è stato richiesto e chiede ufficialmente lo stralcio di questa area. Dichiaro che parteciperà alla discussione generale e non prenderà parte alla discussione su quel punto specifico e si allontanerà al momento del voto.

Interviene l'Assessore Melino che rileva che la variante ha tenuto conto d'osservazioni fatte a suo tempo e che all'Arch. Barbieri è stato richiesto il completamento urbanistico del PRGC e in tale completamento è rientrata la casa del fratello del consigliere. Ora non si stralcia nulla e si procederà secondo l'iter della variante, dà quindi lettura della seguente proposta.

Vista la proposta n 6 del 6.05.2011 dell'area Tecnica servizio urbanistica avente per oggetto: **“VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. AI SENSI DELLA L.R. 1/2007; APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO .”** allegata all'originale della presente

Premesso che:

- il Comune di Candiolo è dotato di Piano Regolatore vigente approvato dalla Regione Piemonte in data 25 luglio 1989, con deliberazione della Giunta Regionale n.89-30562; successivamente vennero approvate n.2 Varianti: la Variante n.1 approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n.66-1523 del 12 novembre 1990 e la Variante strutturale n.2 ex art.17, comma 4 della Lur 56/77, approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n.5-3971 del 24 settembre 2001;
- in seguito all'approvazione della Variante strutturale n.2, sono state approvate n.4 (quattro) Varianti *non strutturali*, secondo quanto previsto dell'articolo 17, comma 7 della Lur 56/77, oltretché n.1 Variante contestuale al P.R.G.C. (zona AC4), ai sensi degli articoli 39 e 40 della L.R. 56/77, approvata dalla regione Piemonte mediante Delibera n.10-9528 del 30.10.2008;

- con deliberazione n.58 in data 22 ottobre 2004 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Candiolo, ai sensi della L.R.52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” redatto dalla ditta MICROBEL s.r.l.;
- con deliberazione n.140 in data 28 novembre 2007 la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica di promuovere il procedimento finalizzato all'approvazione di una Variante strutturale al P.R.G.C. mediante le procedure previste dalla L.R. n.1 del 26 gennaio 2007 e che l'espletamento della gara si è concluso con l'affidamento dell'incarico al prof.arch.C.A.Barbieri, mediante la D.R.S. n.4 del 20.2.2008, reg.gen.n.91 del 26.2.2008;

Tenuto conto che:

- la L.R. n.1 del 26 gennaio 2007, ha introdotto - in attuazione dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione - nuove procedure di formazione ed approvazione di quelle varianti strutturali - di cui all'art. 17 comma 4 della L.R.56/77 e s.m.i.- le quali non presentino caratteri di generalità, non siano riferite all'intero territorio comunale, non comportino modifiche all'impianto strutturale del P.R.G., urbanistico o normativo, non riguardino esclusivamente l'adeguamento al P.A.I. o siano direttamente conseguenti alla sua attuazione;
- le previsioni della L.R. n.1/2007 di cui al punto precedente sono state recepite dalla L.R.56/77 al Titolo IV bis artt.31 bis e 31 ter;
- la nuova normativa prevede, preliminarmente, l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di un Documento Programmatico che espliciti finalità ed oggetto della Variante strutturale;
- il Documento Programmatico costituisce la I° fase del procedimento di formazione della Variante; contestualmente alla sua pubblicazione il Comune convocherà una Conferenza di Pianificazione con la presenza degli Enti sovraordinati aventi diritto di voto – Regione, Provincia – e di altri Enti, oltrechè soggetti portatori dei vari interessi eventualmente coinvolti;
- la Conferenza di Pianificazione ha il compito di stabilire, preliminarmente, la coerenza delle finalità e degli oggetti generali del documento programmatico della Variante con l'ambito di applicazione della sopradetta L.R.1/2007 e quindi di presentare rilievi e proposte sul Documento programmatico, che potranno essere recepite nell'elaborazione del Progetto Preliminare della Variante;
- il Progetto Preliminare della Variante verrà, quindi, adottato dal Consiglio Comunale e pubblicato secondo le procedure dell'art.17 c.7 della L.R.56/77 e s.m.i e successivamente controdedotto; su di esso la seconda Conferenza esprimerà il proprio parere;
- ai sensi della L.R.1/2007 l'approvazione della Variante è di competenza del Consiglio Comunale il quale terrà conto delle osservazioni accolte e del parere della II° Conferenza di pianificazione, della cui accettazione integrale darà atto; il Consiglio Comunale ha la facoltà – dandone adeguata motivazione - di non accettare integralmente il parere della conferenza, in tal caso sulle parti da cui intende discostarsi viene convocata nuovamente la conferenza, che si esprimerà in via definitiva con un parere vincolante di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovra locale;
- la Variante entrerà in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Rilevato che:

- in data 5 aprile 2011, con prot.3878 ed in data 12 aprile 2011, prot.4172, il Professionista incaricato, ha prodotto la documentazione costituente il Documento Programmatico di cui all'art.2 della LR.1/2007, composta da:
 - Relazione;
 - Tavola 1, stato di fatto del territorio comunale Ortofoto Provincia di Torino 2006, scala 1:5000;
 - Tavola 2, inquadramento territoriale ed infrastrutturale delle aree della Variante strutturale, scala 1:10000;
 - Tavola 3, assetto urbanistico del P.R.G. vigente e localizzazione delle aree della Variante strutturale, scala 1:5000;
 - Verifica di assoggettabilità al procedimento V.A.S. (Relazione, Tavole 1, 2 e 3),

Richiamato il D.Lvo n.267/2000

Dopo la lettura della proposta di deliberazione segue l'intervento dell'Assessore Melino:

“Prima di lasciare la parola all'Arch. Barbieri che ci relazionerà il documento programmatico voglio esprimere il mio pensiero sul lavoro svolto insieme con la maggioranza nello stilare questa variante.

Era un nostro obiettivo come da programma elettorale portare a termine il procedimento già iniziato nel 2008 dalla precedente amministrazione, era un nostro obiettivo prendere in considerazione le aree già urbanizzate così come era un obiettivo limitare l'espansione e lo sviluppo dell'abitato e circoscrivere gli interventi nell'ambito di un completamento volto a ridefinire in modo lineare del perimetro dell'abitato, questo avevamo scritto e il documento ne è la prova.

Io credo ci siano due momenti nella vita di una maggioranza, senza togliere nulla agli altri, argomenti che vengono trattati, dove la maggioranza misura la sua temperatura interna, dove l'unione e la collaborazione vivono il suo momento più alto, questi due momenti credo siano, le discussioni sul bilancio e sulle varianti o piani regolatori, ebbene, così come è successo con il bilancio, è successo anche con questa variante la temperatura rilevata era notevolmente alta, l'unione e la collaborazione non sono state messe in discussione, oltretutto nessuno di noi, io in primis, ha mai accostato il terreno alla proprietà, ancora oggi molti appezzamenti su cui è nostra intenzione intervenire con la variante sono a me sconosciute le proprietà.

Questa variante ci permetterà di fare cassa, ma sicuramente il tutto sarà limitato come andrete a vedere, ed è per questo che da subito si dovrà iniziare a lavorare per quello che sarà il nuovo piano regolatore dove dovranno essere definite le strategie di sviluppo dei processi di trasformazione economico – sociali del territorio comunale, in armonia con quelle dei comuni confinanti.

Concludo ricordando che, dopo questa presentazione e dopo il voto, ci saranno altre sette fasi, perché questa variante possa entrare in vigore, è mia intenzione ascoltare e valutare attentamente ogni proposta che arriverà nei nostri uffici, mi piacerebbe, che così come detto nel progetto Valico, che su argomenti così importanti ci possa essere la condivisione di tutto il Consiglio Comunale, spero nella Vostra collaborazione.”

Viene quindi data la parola al Prof. Barbieri per l'illustrazione della variante e fornire chiarimenti. Il Consigliere Rollè si allontana durante l'illustrazione del punto della variante che lo riguarda. Successivamente il Consigliere Rollè rivolge alcune domande al prof. Barbieri che fornisce i chiarimenti.

“Domande:

1. La variante strutturale n. 3 al PRGC con procedura L.R. 1/2007 è ai sensi di quale lettera dell'art. 17 comma 4?
2. Quali sono i tempi previsti per l'approvazione secondo lei?

3. Perché si è optato per denominare zona B anziché T le zone di nuova espansione edilizia come è stato fatto nelle varianti precedenti? Tenendo conto che l'indice fondiario inserito per queste nuove zone B è 0,90-1,00 mc/mq, che è in realtà l'indice attuale delle zone T, e non di quello delle zone B esistenti, che è invece di 1,00-1,00mc/mq. Sarebbe opportuno prevedere anziché la licenza singola o convenzionata nel SUE una convenzione, in special modo nelle zone di espansione ove ci sono più proprietari anche se penalizzante per i proprietari.
4. Le distanze previste dall'art. 12/d (distanze dai corsi d'acqua) NTA contrastano con la nuova cartografia per quanto riguarda la Bealera del Molino, in cui era previsto 25 mt., ora nella cartografia è di 150 mt. acque ex Galasso, cosa si deve applicare? Ha senso prevedere l'ampliamento della ditta Bertolini e dell'Hotel del Parco se poi questi ampliamenti ricadono nelle fasce di arretramento dell'ex Galasso? Chi è che dà la deroga? Per l'ampliamento già autorizzato dal comune con variante ex art. 17 della ditta Bertolini è stato acquisito l'assenso della deroga? Di cui all'art. 33 NTA? Quando?
5. Il percorso della Bealera del Molino è errato e di conseguenza è errato il vincolo ex Galasso in quanto il tracciato è stato modificato a seguito della realizzazione della variante ex S.S. 23, va ridefinito esattamente.
6. Nell'area T11 l'area a servizi S41 è adiacente a Via Verdi e non centro come disegnata sulla cartografia della TAV. 3
7. Nel redigere la variante si sono introdotte nuove aree edificabili limitrofe alla ferrovia n. 7/8/9 si è tenuto conto del raddoppio della TO/Pinerolo?
8. Nelle aree dismesse pari al 50% delle nuove zone di completamento la relazione dice che saranno realizzati gli orti urbani (pari a 40/50 unità), questo significa che saranno sparsi un po' qua e là, non era meglio fare come gli altri comuni concentrarli tutti su di un'area sola? Anche per motivi di costi per il Comune che deve fornire acqua per l'irrigazione, si piantava un solo pozzo anziché diversi.
9. La pista ciclabile attorno alla zona I2, di cui proprio al punto precedente dell'odg abbiamo approvato il PEC della Società Valico, è sparita, come mai questa modifica? Non verrà più eseguita neanche quella che abbiamo discusso al punto precedente dell'odg?
10. 8 - La zona S servizi della BTR è indicata in fregio a Via Simonis anziché tra le due Btr a e b, come mai?
11. 9 - Nelle modifiche normative vi è prevista la modifica dell'art. 25 relativa alle aree a servizi pubblici per disciplinare l'uso a fini di edilizia residenziale sociale, cosa significa? Si può utilizzare solo 8 mq/abitante in quanto è la differenza di 33 mq/ab. standard del PRGC di Candiolo è il 25 mq/ab. di cui all'art. 21 L.R. 56/77, ma questa differenza verrà accorpata in un'unica area a servizi o indifferentemente su tutte le aree a servizi? Cioè il calcolo sarà fatto globalmente o su ogni singolo intervento?
12. 10 - Come verrà modificato l'art. 16 NTA relativamente alle altezze min e max delle autorimesse, e l'art. 12 NTA sulle distanze relativamente all'atto di assenso tra confini di proprietà?
13. 11 - Il tratto di strada tra Via Roma e Via Vinovo c'è ancora? Parrebbe di sì visto che c'è la sez. Stradale 13, però sulle Tav. 3 non è chiaramente definito.
14. 12 - Nella cartografia si parla di attraversamenti alla ferrovia, ma questi sono sopra o sotto passi, sono pedonali o carrabili, sarebbe meglio definirli esattamente
15. 13 - Per quanto riguarda il punto 6, trasformazione di un'area agricola di 15.492 mq "attualmente destinata ad usi agricoli dal PRGC ma occupati da un'azienda artigianale", quindi l'azienda è in zona impropria vorrei sapere dall'Assessore se sono state attivate le procedure di legge, per chi opera in zona impropria? Quindi ora noi andiamo a fare una sanatoria di una situazione già di fatto esistente con quali benefici per il Comune? E' conforme allo spirito della L.R. 1/2007? Spero non ci si prometta nuovi posti di lavoro come

per l'inserimento della nuova zona artigianale sulla ex SS 23 della variante 3 ex art. 17 del 2006, in cui non vi è stata nessuna assunzione!!

16. 14 - Per quanto attiene alla zona B23 non si capisce bene cosa gli sia successo essa ad ogni variante salta da una zona all'altra senza un motivo valido: nel PRGC del 1989 era zona T1, poi la ditta Battaglia l'ha edificato con PEC nel 90 (del. CC 80 del 13/03/90) parzialmente: 10.079 mc a fronte di 11.655, nella variante strutturale 2 del 2001, la superficie del PEC è stata ridenominata B23, attenzione non la superficie totale della T1 ma solo quella del PEC, mentre la parte della T1 non soggetta a PEC è stata incorporata nella B1. Nella variante parziale 3 ex art. 17 L.R. 56/77 del 2006 questa porzione di terreno ripassa dalla B1 alla B23, senza motivazioni in quanto né se ne parla nella relazione illustrativa alla variante 3 ex art. 17 né vi sono osservazioni in merito. Come mai questo gioco di prestigio? Si tenga presente che quando quest'area era in zona B1 il proprietario parrebbe aver ampliato l'abitazione, perché ora si modifica la scheda di piano 45 e la relativa volumetria perché? Si è tenuto conto dell'ampliamento dell'abitazione?"

Il Prof Barbieri fornisce chiarimenti e risponde alle domande del Consigliere Rollè

Il Consigliere Rollè intende fare alcune considerazioni.

“Esprimiamo delle forte perplessità sulla variante strutturale 3 al PRGC , in quanto alcuni concetti di essa e alcune scelte non ci paiono coerenti e conformi allo spirito della L.r. 1/2007:

- a) La variante è riconducibile a ns. avviso all'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. comma 4 punto d, in quanto l'intervento previsto al Castello di Parpaglia e il relativo parcheggio sono realizzati all'interno dell'area del Parco di Stupinigi, senza che sia ancora stato approvato dalla Regione Piemonte il piano d'area; pertanto le modifiche ricadono nel punto d) comma 4 L.R. 56/77, che recita: “ incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali.” Pertanto non basta la verifica preventiva di assoggettabilità ambientale (VAS), ma deve essere obbligatoriamente fatto il VAS come recita la circolare Regione Piemonte “Linee guida per l'applicazione della L.R. 1/2007” a pag.6, pubblicata sul BUR 51 del 24/12/2009.
- b) Le nuove aree di espansione sono denominate B (completamento), anziché T, come nelle precedenti varianti, solo alcune di esse possono essere considerate di completamento le altre sono di espansione. Pertanto lo strumento urbanistico esecutivo non può essere il permesso per costruire singolo o convenzionato, ma il PEC, in quanto solo così si può realizzare aree di più proprietari (vedi aree 8 e 9) realizzando accessi, strade e servizi razionali, cosa non possibile se ognuno procede per conto proprio anche se vincola e penalizza i proprietari.
- c) Il percorso della bealera del Molino è errato in quanto è stato modificato a seguito della realizzazione della variante ex S.S. 23
- d) Per poter realizzare l'oratorio in pratica, sulla differenza dello standard a servizi della L.R. 56/77, 25 mq/ab., rispetto a quello di PRGC 33 mq/ab, non era meglio identificare l'area come AC disciplinata dall'art. 26 NTA (impianti e servizi di interesse generale pubblico e privato) con una propria scheda di zona, che ne preveda la cubatura realizzabile e il SUE, come è stato fatto per la Casa di Accoglienza “La Madonnina” con delib. 29 di variante al P.R.G.C. ex art. 17 del 21/05/2002 e, come abbiamo in diverse sedi suggerito noi dell'opposizione, non ultimo nel C.C., che approvava la bozza di intesa Comune/Parrocchia, magari con un art. 17 assai più veloce 60/90 giorni, anziché anni.
- e) La trasformazione di un'area da agricola ad artigianale in quanto occupata attualmente indebitamente da un'azienda di falegnameria, parrebbe una sanatoria ex post ed è in contrasto coi principi della L.R. 1/2007 e ai principi attuativi espressi nella delibera G. Reg. 13-5509 del 19/3/2007 in cui si afferma testualmente per aree produttive “la previsione di nuovi insediamenti dovrà avvenire in contiguità ad aree già esistenti e non potrà determinare la creazione di nuovi poli isolati e la conseguente compromissione di aree agricole integre”.

Quest'area non è contigua alla I5 e I6 ma nei pressi, in una zona non urbanizzata priva di fognature e servizi”

Il Consigliere Rollè esce quindi dall'aula. Presenti n. 12 consiglieri.

Il Consigliere Adamo interviene: “Questa variante di fatto interviene su tutto il territorio comunale contrariamente, a mio parere, a quanto previsto nell'art. 3 della Legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2007, in cui è scritto che: “le varianti strutturali sono quelle che non riguardano l'intero territorio comunale”. Gli interventi previsti evidenziano l'assenza di programmazione. Questa variante è la 7 in 10 anni. Conferma quindi la politica di questi ultimi 12 anni. Nessuna strategia di sviluppo e di crescita del nostro Comune, con un piano regolatore vecchio di 22 anni dove gli unici interventi servono per eliminare le aree di verde di cui Candiolo dispone. Il nostro paese prosegue con una politica di cementificazione selvaggia e disordinata. Gli altri Comuni vicini a Candiolo cercano di ampliare le zone verde, Candiolo le sta eliminando del tutto. Anche gli interventi in periferia non evidenziano nessuna logica di crescita e sviluppo del paese. Questa maggioranza nel programma elettorale aveva scritto di:.

- Circoscrivere gli interventi nell'ambito di un completamento volto a ridefinire in modo lineare il perimetro dell'abitato: invece gli interventi 7-9, 8-9, 10 e 11 non vanno in questo senso;
- Evitare ove possibile espansioni incondizionate dell'abitato esistente allo scopo di non causare ulteriore consumo di territorio agricolo: invece le aree seminative oggetto dell'intervento sono oltre 6 ettari dei 13 interessati da questa variante;
- Definire attraverso la variante strutturale condizioni di intervento volte a valorizzare gli insediamenti produttivi ed attrarre imprese innovative: invece vedo poco e niente di attraente per le imprese innovative.

Se questa variante avesse avuto come obiettivo la costruzione del nuovo oratorio era sufficiente, come ha detto sempre la minoranza una variante ex articolo 17. Viceversa questa maggioranza propone una variante strutturale che per procedura prima di essere pronta per consentire l'inizio della costruzione del salone polivalente indispensabile per il nuovo Oratorio ci vogliono almeno due anni ancora. La mia impressione guardando le tavole e leggendo il documento programmatico è che questa maggioranza non sta programmando niente e non sta facendo niente di utile per tutti i cittadini candiolesi. Francamente mi sfuggono i motivi che stanno alla base di molti degli interventi proposti. Forse si vuole accontentare qualcuno e creare problemi a qualcun altro. Di certo anche questa volta i candiolesi spendono dei soldi senza sapere per chi e per cosa, forse per solo qualcuno di loro. Per i motivi appena descritti il mio voto è contrario.”

Il Consigliere Aliberti fa dichiarazione di voto: “Con il documento programmatico “variante strutturale n. 3 al piano regolatore generale comunale” presentato diamo attuazione a quanto dichiarato nel programma elettorale:

“portare a termine il procedimento avviato nel 2008 dalla precedente amministrazione” mantenendo anche saldi i criteri di contenimento della crescita della popolazione.

La variante rappresenta di fatto il naturale completamento dell'assetto urbano già in precedenza delineato. Per quanto detto invito i consiglieri a votare compatti per l'approvazione del documento”.

Il Consigliere Schifano fa dichiarazione di voto: “Votiamo contro, riservandoci di presentare le opportune osservazioni nei tempi previsti dalla l.r. 1/2007, in quanto dal punto di vista tecnico giuridico la variante strutturale n. 3 al PRGC come più dettagliatamente ha specificato nel suo intervento il consigliere Rollè:

1. È riconducibile all'art. 17 L.R. 56/77 com. 4 punto d, in quanto l'intervento previsto per il Castello Parpaglia e il relativo parcheggio sono all'interno del Parco di Stupinigi di cui la

- Regione Piemonte non ha ancora approvato il piano d'area, pertanto necessità di VAS anziché di verifica preventiva di assoggettabilità al VAS come invece è stato fatto;
2. La trasformazione di un'area da agricolo ad artigianale identificata in cartografia dal punto 6 contrasta con i principi attuativi espressi nella delibera G.R, 13-5509 del 19/03/2007 in cui si specificano i criteri attuativi della L.R. 1/2007, in cui si afferma che per le aree produttive “le previsioni di nuovi impianti dovranno avvenire in contiguità ad aree già esistenti e non potrà determinare la creazione di poli isolati con la compromissione di aree agricole” come è successo nel caso in esame;
 3. Solo alcune delle nuove aree edificabili inserite sono di completamento le altre sono di espansione, quindi devono essere classificate T e non B e il loro strumento esecutivo non può essere il permesso per costruire ma il PEC, soprattutto quando queste nuove aree edificabili appartengono a più proprietari in quanto solo con il PEC si può razionalizzare i servizi, gli accessi e le aree da dismettere, inoltre non si comprende quale sia il criterio razionale che ha determinato le scelte di trasformazione di queste aree in quanto anziché procedere in una direzione specifica si è operato a macchia di leopardo qua e la, infine non si comprende come mai siano state inserite aree di cui non si è fatta richiesta di inserimento mentre altre di cui la richiesta è stata fatta sono state escluse pur essendo aree già compromesse;
 4. Anziché modificare l'art. 25 NTA per disciplinare l'uso a fini di edilizia residenziale sociale delle aree a servizi per poter edificare l'oratorio, meglio sarebbe stato creare un'area apposita AC art. 26 NTA (impianti d'interesse generale pubblico e privato) come è stato fatto nel 2002 per la Casa di Accoglienza con una propria scheda di zona che prevede la cubatura realizzabile e il SUE. Anche perché non è chiaro se gli 8 mq/ab realizzabili possono essere concentrati su una sola area a servizi.”

Per quanto su esposto;

Esaurita la discussione il Sindaco pone ai voti la proposta con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 12
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 3 Schifano, Adamo, Demichelis
ASTENUTI	N. –

DELIBERA

- ✓ di approvare, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, come modificata dalla L.R. n.1/2007, il Documento Programmatico finalizzato alla redazione della Variante strutturale al P.R.G.C., unitamente agli elaborati:
 - Relazione; - allegato 1 -
 - Tavola 1, stato di fatto del territorio comunale Ortofoto Provincia di Torino 2006, scala 1:5000; - allegato 2 -
 - Tavola 2, inquadramento territoriale ed infrastrutturale delle aree della Variante strutturale, scala 1:10000; - allegato 3
 -
 - Tavola 3, assetto urbanistico del P.R.G. vigente e localizzazione delle aree della Variante strutturale, scala 1:5000; - allegato 4
 -

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- ✓ di dare atto che la variante di cui al punto 1 rientra tra le varianti strutturali di cui al 2° comma dell'art.31 ter della L.R.56/77 introdotto dalla L.R.1/2007;
- ✓ di depositare il presente provvedimento, con i relativi allegati, presso la Segreteria comunale per quindici giorni consecutivi (con possibilità di consultazione nell'orario di apertura del Servizio) e di pubblicarlo presso l'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione ed, entro i trenta giorni successivi, presentare osservazioni nel pubblico interesse;
- ✓ di demandare al Sindaco o suo delegato, ai sensi dell'art.31 ter, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56, così come modificata dalla Legge Regionale n.1/2007, la convocazione della I° Conferenza di Pianificazione per l'esame del Documento programmatico;
- ✓ di dare atto che, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, la Variante in oggetto rientra tra quelle da sottoporre a verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e del Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia "*Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle Varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 24.12.2009.
- ✓ di individuare quale responsabile dell'Organo tecnico competente per la V.A.S. del Comune di Candiolo il geom.SANTARSIERO Ernesto (responsabile dell'Ufficio LL.PP. e Ambiente);
- ✓ di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, di procedere all'individuazione di ulteriori figure professionali deputate a svolgere specifici incarichi, qualora ritenute necessarie sulla base delle risultanze della I° Conferenza di pianificazione (es.studio geologico, classificazione acustica ecc.);
- ✓ di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 12
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 3 Schifano, Adamo, Demichelis
ASTENUTI	N. -

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL SINDACO

F.TO MOLINO VALTER

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO RAVINALE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, con decorrenza dal 27/05/2011
Candiolo, li 27/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
CANDIOLO, LI' 27.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA

La presente deliberazione è **ESECUTIVA** il

24.05.2011

-
- X** **avendo il Consiglio comunale dichiarato l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000**
 - o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

CANDIOLO, 27.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ravinale Caterina